

Martelli Dott. Rag. Stefano

Ordine Dottori commercialisti
ed esperti contabili

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

CIRCOLARE N.3 DEL 17.04.2014

1)FATTURE ELETTRONICHE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dal giorno 6 Giugno 2014 diviene obbligatoria per tutti i fornitori della P.A. inviare la fattura in modo elettronico con un formato ben specifico in Xml.

Questa data deve essere obbligatoriamente rispettata per le forniture a Ministeri, ad Agenzie fiscali, a Enti di previdenza e assistenza.

Decorre invece dal 06 giugno 2015 per tutte le altre amministrazioni.

Il file poi deve essere inviato Esclusivamente per PEC o per SPC o con protocollo Ftp oppure tramite intermediari (questo Studio). La fattura si considererà consegnata solo dopo il rilascio della ricevuta di consegna da parte del sistema.

Il mancato invio elettronico blocca il pagamento.

2)ACCERTAMENTO INPS PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con due messaggi del 2014 l'INPS ha reso noto che sta procedendo alla iscrizione contributiva obbligatoria di tutti i soci che dalla dichiarazione redditi 2010 risultano effettuare un'attività lavorativa nella società insrendo anche le società di "elaborazione dati" fino ad ora escluse. Tale iscrizione avverrà d'ufficio

fin dal 2009.

Inoltre L'INPS avvisa che gli sono pervenuti i dati reddituali del 2008 e provvederà al controllo dei versamenti contributivi a percentuale per detto anno.

3) SABATINI-BIS

E' stata disposta l'apertura di credito agevolato per acquistare nuovo macchinario o altri investimenti con riduzione del tasso di interesse richiesto dalla banca di un buon 2,75% e di ulteriore riduzione per la "garanzia pubblica" in caso di approvazione bancaria.

Chiunque sia interessato è pregato di mettersi in contatto con questo studio.

4) IRAP

Ancora incertezza sui rimborsi di detta Imposta. In breve tempo due sentenze della Corte di Cassazione.

La n.7153 del 26.03.2014 che accoglie il ricorso di un avvocato contro la debenza dell'imposta IRAP in presenza di una segretaria part-time e la n. 7609 del 02.04.2014 che invece respinge il ricorso per una identica situazione.

Non mi espongo ad alcun commento porto solo a Vs. conoscenza la realtà dei fatti.

5) INAIL

Ricordo la scadenza del premio infortuni

il giorno 16.05.2014.

Stiamo predisponendo i conteggi previo scarico dei dati dal sito INAIL.

6) SCOMPUTO RITENUTE IN DICHIARAZIONE

La questione è relativa alla detraibilità in dichiarazione dei redditi delle ritenute di acconto subite durante l'anno. E' opportuno definire in modo basilare che si detraggono solo le ritenute Certificate.

Tutti erano obbligati a certificare le ritenute operate ENTRO IL 28.02.2014.

Purtroppo i nostri clienti sono costretti a rincorrere, quando non a supplicare, l'invio della certificazione dai propri clienti.

In particolare desidero qui evidenziare due casi:

Professionista: con circolare Min. 38 del 2010 l'Agenzia ricorda che il Professionista è tenuto a scomputare la ritenuta nel periodo di imposta in cui il compenso concorre a formare il reddito professionale.

Quindi il cliente del professionista paga con bonifico il compenso il 30 dicembre 2013 e ovviamente la ritenuta viene versata il 16 gennaio 2014; il professionista riceve il bonifico il 02 gennaio 2014 questi dichiarerà il compenso nel 2014 e la ritenuta di acconto certificata (anche se del 2013) verrà da questi portata in detrazione nel 2014.

Agente Commercio: Questo soggetto è obbligato a dichiarare il proprio reddito per competenza quindi anche le provvigioni maturate nel 2013, anche se non incassate, devono confluire nei ricavi del 2013. La casa mandante invece pagherà le provvigioni nel marzo 2014 e

Distinti saluti

verserà le ritenute nel mese di Aprile 2014.

L'agente in questo caso dovrà chiedere la certificazione per l'anno 2013 poiché come stabilito dall'art. 25bis del DPR 600 questi potrà detrarre le Ritenute dalla dichiarazione dei redditi anno 2013 e non 2014.

7) ENASARCO

Brevemente per riepilogare le disposizioni relative ai contributi Enasarco:

Gli agenti che operano sul territorio nazionale sono tenuti all'iscrizione e relativa contribuzione.

I contributi si calcolano su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia secondo il principio della competenza mentre è influente il pagamento.

Aliquote: 14,20% sulle provvigioni ripartita al 50% tra agente e casa mandante;

3,2% in caso agente in forma di soc. di capitali ripartita in 2,6% a carico mandante e 0,6% agente;

Diversa è la base imponibile in caso di conteggi; per agenti monomandatari il massimale di provvigioni è di Euro 35.000,00 quindi versamento massimo € 4.970,00; per agenti plurimandatari massimale annuo di €23.000,00 e quindi massimale contributivo di €3.266,00;

Il minimale contributivo annuo è di € 834,00 per agenti monomandatari e di € 417,00 per agenti plurimandatari;

Il minimale non è dovuto se l'agente rimane "improduttivo" tutto l'anno.

Dott. Stefano Martelli